



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 19 Febbraio 2013

Prot. n. 50/13

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sen. Prof. Mario MONTI

AL MINISTRO DELL'INTERNO

Dott.ssa Annamaria CANCELLIERI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dott. Antonio CATRICALA'

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO

Dott. Giovanni FERRARA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prefetto Franco GABRIELLI

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

Dott. Ing. Alfio PINI

Oggetto: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione della organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile – Richiesta modifica dei punti 2.3.1 e 2.3.2.

Abbiamo letto con sconcerto ma, sulla scorta delle esperienze precedenti, senza sorpresa, il testo della [Direttiva](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 27 del 01/02/2013.

Riferendoci a quanto previsto ai commi 2.3.1 e 2.3.2, in ordine all'impiego delle associazioni di volontariato iscritte negli elenchi della protezione civile, in occasione di eventi diversi dalle emergenze, e negli interventi di soccorso per la **ricerca delle persone disperse**, esprimiamo la più viva preoccupazione verso i negativi effetti che certamente scaturiranno, a danno dell'erario pubblico, dell'efficienza dell'attività di soccorso in predicato e dei cittadini coinvolti, dall'eventuale applicazione di quanto previsto. L'atto amministrativo in oggetto, appare del tutto illogico, sia in relazione al contesto normativo di riferimento sia alle effettive esigenze operative. A ciò si aggiunge poi l'aggravio che ne deriverà per la spesa pubblica !

Occorre innanzi tutto chiarire che l'affermazione: *"Il volontariato di Protezione Civile costituisce una **componente fondamentale** del Servizio nazionale della Protezione Civile e dei sistemi regionali e locali che lo compongono"*, contenuta nella direttiva in argomento, è palesemente in contrasto con l'art. 11 della Legge 225/1992 che attribuisce la dizione **componente fondamentale** esclusivamente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

In ordine a quanto previsto al punto 2.3.1, circa l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nell'ambito dei servizi per la sicurezza pubblica/tutela della pubblica e privata incolumità, e/o di gestione generale, disposti in occasione di eventi definiti "a rilevante impatto locale", si pone in evidenza che detta tipologia situazionale non rientra in alcun modo fra quelle previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, alla quale si richiama il provvedimento. Dice infatti l'art. 1-bis della legge 225/92 che : **"È istituito il Servizio nazionale della**

protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.”

Sono questi gli eventi di competenza della protezione civile, non altri, e non è certo possibile includervi gli *“eventi a rilevante impatto locale”* .

La legge ben regola la gestione di queste situazioni e lo Stato dispone già dell'apparato necessario. La collaborazione che viene offerta dalle organizzazioni di volontariato afferenti alla protezione civile, che il CONAPO non esita comunque a riconoscere quale prezioso contributo, **non può comunque essere inquadrata nell'ambito legislativo concernente la protezione civile**, in quanto di natura completamente diversa. L'intervento della protezione civile e l'attivazione dei C.O.C. sarebbero dunque inutili ed illogici, comportando un inutile aggravio della spesa pubblica. La preziosa collaborazione eventualmente offerta dalle organizzazioni di protezione civile in occasione di eventi che richiamano la presenza di grandi quantità di persone, se ritenuto necessario, deve essere regolamentata secondo criteri che assicurino la qualità della partecipazione, nei limiti imposti dalla legislazione vigente. Richiamiamo inoltre l'attenzione di chi legge sulla necessità di tenersi lontani da interpretazioni delle norme di riferimento per le attività di protezione civile che, deviando dalla naturale vocazione di queste, in un recentissimo passato hanno già causato enormi danni al paese, innescando meccanismi il cui ricordo è certamente ancora ben presente nella memoria di ogni cittadino italiano!

In ordine a quanto previsto al punto 2.3.2 (la ricerca di persone disperse), si rileva una palese forzatura delle norme, operata nel tentativo di includere un'attività di Soccorso Pubblico, quale è la ricerca delle persone disperse, fra quelle di protezione civile, forse allo scopo di **sottrarre competenze istituzionali al Ministero dell'Interno ed al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco**, favorendo, tra l'altro, un'organizzazione di tipo privato ?

Il CONAPO, ribadisce che le operazioni di ricerca delle persone disperse, per la legge italiana, sono un'**attività di Soccorso Pubblico** e non rientrano, in alcun modo, fra quelle di protezione civile. Pur riconoscendo l'alto valore, morale e tecnico, del supporto che le organizzazioni di volontariato spesso forniscono in tali eventi, non è possibile interpretare arbitrariamente la legislazione vigente, operando forzature illegittime e chiaramente *“contra legem”*.

Allo stesso modo, è palesemente forzata ed errata l'interpretazione delle norme riguardanti le competenze dell'associazione di volontariato **“CNSAS”** (legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80), sulle quali viene basata l'attribuzione alla stessa del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso, anche nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.

Sull'argomento è in atto da tempo un contenzioso, fra il CNSAS ed il Ministero dell'Interno, nell'ambito del quale il CONAPO è intervenuto più volte (vedasi, senza ragione di completezza, nostre note prot. n. [237/10](#) del 06/09/2010, prot. n. [115/11](#) del 09/04/2011, prot. n. [313/11](#) del 05/12/2011, prot. n. [91/12](#) del 21/03/2012, comunicato del [09/07/2012](#)).

Due sottosegretari di Stato hanno chiarito, rispondendo a specifiche interrogazioni, che **il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è l'unica Amministrazione Statale a competenza generale nel soccorso pubblico**, del quale quello in ambienti impervi è una species che si informa alle sue regole generali.

Il Consiglio di Stato ha escluso la predominanza del CNSAS verso le Amministrazioni dello Stato, nelle operazioni di protezione civile (Parere della I Sezione 1874/2002, adunanza del 26 Giugno 2002).

Infine, le argomentazioni di questo sindacato sono state riconosciute dal Consiglio di Stato, a seguito dell'opposizione in giudizio del Ministero dell'Interno e, ad adiuvandum, di questo sindacato CONAPO, ad una sentenza del TAR di Parma riguardante proprio l'argomento.

Difatti il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello n° [7396/2012](#) , in data 09/11/2012 ha emesso l'ordinanza n. [4437/2012](#) , nella quale ordina la sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar con la seguente, chiarissima, motivazione:

<<Considerato che, sia pure ad un primo e sommario esame, le disposizioni di cui agli artt. 1 co. 2 della legge n. 74 del 2001, e 80 co. 39, della legge n. 289 del 2002 in tema di coordinamento dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile (cfr., sul punto, ord. 7 luglio 2012 n. 2625 di questa Sez. III); Ritenuto che il pregiudizio lamentato si presenta dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità anche solo in relazione alla potenzialità di conflitti nella delicata sede di coordinamento di operazioni di ricerca di persone scomparse.>>

L'orientamento giuridico è quindi assolutamente chiaro ed inequivocabile ed in palese contrasto con la direttiva in oggetto, predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile e firmata dal Presidente del Consiglio Sen. Prof. Mario MONTI !

Il CONAPO chiede come sia possibile che il Dipartimento della Protezione Civile ignori tutto questo, promuovendo una Direttiva come quella in predicato, oggettivamente in contrasto con la normativa vigente ! Riteniamo che questa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, per quanto previsto ai punti 2.3.1 e 2.3.2, nella sostanza, si connota quale **atto che non tiene minimamente conto dei compiti e delle funzioni attribuite al Ministero dell'Interno, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

Come altrimenti interpretare l'incredibile dimenticanza della Protezione Civile che al punto 2.3.2 della Direttiva dispone: *"La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina."*, dimenticando che si tratta di Soccorso Pubblico e che a tale attività è preposto il Ministero dell'Interno, il quale la esplica attraverso il CNVVF ???

In conclusione, il CONAPO, ritenendo quanto disposto ai punti 2.3.1 e 2.3.2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012:

- in palese contrasto con la normativa vigente in tema di Soccorso Pubblico, Protezione Civile e di attribuzioni al CNSAS-CAI;
- fonte certa di pericolosi conflitti, nell'ambito delle operazioni di soccorso pubblico per la ricerca delle persone disperse;
- Contraria ai principi fondamentali di buona gestione della spesa pubblica;

CHIEDE LA MODIFICA IMMEDIATA DEL D.P.C.M. NEI PUNTI MENZIONATI.

Si coglie inoltre l'occasione per richiamare l'attenzione delle autorità in indirizzo sulla urgente necessità di riesaminare l'intera normativa che regola le attività di protezione civile.

Il CONAPO, ritiene di fondamentale importanza, al fine di garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità del sistema di protezione civile, ricondurlo nell'ambito delle attività di competenza del Ministero dell'Interno, ponendo fine alla dicotomia, nata con l'istituzione del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in seguito all'interpretazione delle idee e proposte dell'On. Giuseppe Zamberletti.

Confidiamo in un urgente riscontro, anche e soprattutto a tutela dei cittadini e della speditezza delle azioni di soccorso pubblico e tutela della pubblica e privata incolumità.

In mancanza, ci vedremo costretti ancora una volta, nostro malgrado, ad avviare le azioni legali necessarie a ristabilire certezza di diritto e chiarezza dei compiti e funzioni istituzionali.

Con l'occasione si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

